



**“Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno 2011”**

In data 10/10/2014, presso l’Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Vincenzo Zara - Rettore: [Signature]

Avv. Claudia De Giorgi - Direttore Generale: [Signature]

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

**R.S.U.**

Sig.ra Bettassa Monica [Signature]

Dott. Cuna Andrea [Signature]

Dott. De Pascalis Manfredi [Signature]

Dott.ssa Leopizzi Luigia [Signature]

Dott. Margiotta Tiziano [Signature]

Dott. Marra Massimo [Signature]

Dott. Martina Bruno [Signature]

Sig.ra Mercuri Angela [Signature]

Sig. Taccarelli Giuseppe [Signature]

**Organizzazioni Sindacali di Categoria**

FLC-CGIL [Signature]

Fed. CISL Università: [Signature]

UIL/RUA [Signature]

Fed. CONFSAL/ISNALS-Univ.-CISAPUN [Signature]

USB-P.I. [Signature]

**PREMESSA**

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, commi da 189 a 196;

VISTO l’art. 67, comma 5, della Legge 6/8/2008, n. 133;

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, ed in particolare l’art. 23;

VISTO l’art. 9, comma 1, comma 2-bis e comma 21, della Legge 30/07/2010, n. 122;

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTA l’ipotesi di “Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno 2011”, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 4/7/2014;

VISTA la Relazione illustrativa in data 17/07/2014, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei



Revisori dei Conti con nota prot. n. 64762 del 17/07/2014 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-*sexies*, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 24/07/2014, con cui, tra l'altro, la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell' "Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno 2011", nel testo concordato in data 4/7/2014, subordinatamente all'acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 8 del 25/9/2014, si è pronunciato, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, esprimendo la certificazione richiesta in senso positivo;

**convengono di stipulare il seguente**

**“ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI  
PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DEL  
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - ANNO 2011”**

**ART. 1 – OBIETTIVI**

Il presente Accordo definisce i criteri generali per le procedure selettive relative alla progressione economica all'interno di ciascuna categoria (PEO) per l'anno 2011, a fini giuridici, ai sensi degli artt. 79 e 82, del CCNL 16/10/2008 e dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

**ART. 2 – DISCIPLINA GENERALE**

La progressione economica all'interno della categoria avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3.

Alle procedure selettive può partecipare il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Università del Salento, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2010, almeno due anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza, e che nei due anni precedenti non sia incorso in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto ed in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

E' ammesso con riserva il dipendente che abbia prodotto ricorso avverso la sanzione disciplinare.

**ART. 3 – PROGRESSIONE ORIZZONTALE DA B1 A B2**

Nell'anno 2011 i neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti, ai soli fini giuridici, nella posizione economica successiva previa apposita formazione che si svolgerà secondo i programmi previsti dal "Regolamento per i corsi di aggiornamento del personale beneficiario degli artt. 45 e 46 del CCNL 21/05/1996", approvato con D.R. n. 710, del 26/02/1998.

Il passaggio alla posizione economica superiore del personale di cui al comma precedente avviene dopo il periodo di formazione previsto, ma con decorrenza dalla data in cui il personale ha maturato la prevista anzianità di 12 mesi.



ART. 4 – PROCEDURE SELETTIVE

Il Direttore Generale, con proprio decreto, indice le procedure selettive per la progressione orizzontale, tenendo conto dei criteri previsti dal successivo art. 5, in quanto specificativi degli indicatori di cui all'art. 82 del CCNL 2006/2009.

Successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione alla PEO il Direttore Generale costituisce un'apposita Commissione.

ART. 5 – CRITERI DI SELEZIONE

Le parti concordano che la selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

INDICATORI	Categorie e punteggi massimi			
	B	C	D	EP
a) Formazione certificata e pertinente	25	20	20	20
b) Arricchimento professionale	20	25	20	15
c) Qualità della prestazione individuale	20	20	25	25
d) Anzianità di servizio	20	15	15	10
e) Titoli culturali e professionali	15	20	20	30
<b>Totali</b>	100	100	100	100

Il periodo cui si riferisce la rilevazione dei predetti indicatori attiene al biennio precedente alla data di decorrenza della progressione economica per cui si avviano le procedure selettive, salvo quanto diversamente specificato nel seguito. Saranno valutati esclusivamente i titoli pertinenti al profilo ricoperto nel periodo di riferimento, ad eccezione dei titoli di studio.

**a) Formazione certificata**

Per "formazione certificata e pertinente" si deve intendere la formazione professionale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del CCNL sottoscritto il 16.10.2008, acquisita attraverso la frequenza di corsi obbligatori e facoltativi, con verifica finale a cui l'Amministrazione abbia riconosciuto i relativi crediti formativi professionali.

La formazione certificata verrà attestata per ciascun candidato dall'Ufficio Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali attribuendo per ogni credito formativo professionale punti 0,25.

**b) Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa**

Saranno presi in considerazione solo incarichi formalizzati rientranti nelle seguenti categorie:

1. incarico di responsabilità, conferito dal Direttore Amministrativo/Direttore Generale o dal Responsabile di struttura ai sensi degli artt. 75 e 91 del CCNL 16/10/2008, esclusi gli incarichi *ad interim*. Da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 punti per anno.

I punti da assegnare ad ogni singolo dipendente saranno calcolati in rapporto alla pesatura delle indennità di responsabilità per il personale appartenente alle categorie B, C e D, effettuata in applicazione del contratto integrativo per gli anni 2009/2010, sottoscritto in data 24/11/2010, ed in rapporto alle fasce di attribuzione relative alla retribuzione di posizione per il personale di categoria EP;



2. incarico di "Responsabile del procedimento" o altri incarichi conferiti con decreto rettorale di analoga responsabilità. Punti 0,40 per incarico fino ad un massimo di 2,4 punti per anno (se cumulato con quelli di cui al punto precedente, fino ad un massimo di 1,2 punti per anno);
3. incarico di Presidente di Commissione di gara, di concorso o di Commissione elettorale e di seggio elettorale. Punti 0,40 per incarico, fino ad un massimo di 2,4 punti per anno (se cumulato con quelli di cui al punto 1 fino ad un massimo di 1,2 punti per anno);
4. incarico di Componente/Segretario di Commissione di gara, concorso, esame di abilitazione. Punti 0,20 per incarico, fino ad un massimo di 0,40 punti per anno;
5. incarico di componente o Segretario di Commissione elettorale. Punti 0,20 per incarico fino ad un massimo di 0,40 punti per anno;
6. incarico di Componente/Segretario di Gruppo di lavoro affidato dai Responsabili di struttura o di Commissioni di Ateneo. Punti 0,10 per incarico, fino ad un massimo di 0,40 punti per anno;

In sede di presentazione dell'istanza il dipendente potrà autocertificare gli incarichi attribuiti indicando gli estremi del provvedimento, in assenza dei quali il titolo non sarà valutato. Il dipendente potrà in alternativa produrre copia dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi.

**c) Qualità della prestazione individuale**

La qualità della prestazione individuale verrà attestata dai competenti Uffici della Ripartizione Risorse Umane:


- a) per il personale di categoria B, C e D, sarà indicato il punteggio corrispondente alla media del "Punteggio totale assegnato" su ogni scheda in occasione della valutazione della prestazione per l' "indennità per la produttività ed il miglioramento dei servizi" degli anni di riferimento, come specificato all'art. 5, proporzionati alla ponderazione delle categorie;
- b) per il personale di categoria EP, si farà riferimento alla media dei punteggi conseguenti alla valutazione effettuata dal Direttore Amministrativo/Direttore Generale in occasione della corresponsione della retribuzione di risultato, proporzionata alla ponderazione della categoria, relativi al periodo di riferimento come specificato all'art. 5;

**d) Anzianità di servizio**

L'Ufficio Personale tecnico-amministrativo attesterà l'anzianità del servizio prestato, senza essere incorsi nel biennio antecedente all'inquadramento in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto ed in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado. Ai fini della determinazione dell'anzianità di cui trattasi si considera il servizio complessivamente prestato presso Amministrazioni pubbliche. Sarà attribuito un punteggio così determinato:

cat. B  
 per i primi 10 anni di servizio .....p. 0,3 per anno  
 per i successivi 15 anni di servizio.....p. 0,5 per anno  
 per gli ulteriori anni di servizio.....p. 0,7 per anno  
 fino ad un massimo di .....p. 20

*[Handwritten signatures and initials]*



cat. C/D

per i primi 10 anni di servizio.....p. 0,3 per anno  
 per i successivi 15 anni di servizio.....p. 0,4 per anno  
 per gli ulteriori anni di servizio..... p. 0,5 per anno  
 fino ad un massimo di .....p. 15

cat. EP

sarà valutato il solo servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite; saranno attribuiti punti 0,50 per ciascun anno di servizio.

A tutto il personale verrà assegnato, in aggiunta al punteggio di cui sopra, e fino alla concorrenza del tetto massimo previsto, 2 punti per ogni anno di permanenza nella posizione economica di appartenenza, ulteriori rispetto a quelli previsti per la partecipazione alla procedura selettiva.

**e) Titoli professionali e culturali**

Il dipendente potrà autocertificare i titoli professionali e culturali o, in alternativa, produrre copia degli stessi. Saranno valutati, senza limitazione temporale, i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno alla categoria, come specificato nella Tabella A annessa al CCNL 16/10/2008), secondo il seguente punteggio:

- Diploma di scuola media superiore.....p. 2,5
- Diploma di Laurea v.o.....p. 2,5
- Laurea triennale.....p. 1,5
- Laurea magistrale e/o specialistica( non cumulabile con la laurea triennale).....p. 2,5
- Dottorato di Ricerca.....p. 1,5
- Master universitari di I e II livello (sino ad un massimo di punti 2)
  - Annuale .....p. 0,5
  - Biennale.....p. 1,0
- Corsi di perfezionamento annuali .....p. 0,5
- Corsi di perfezionamento di durata inferiore a un anno.....p. 0,25
- Corsi di Specializzazione universitari ..... p. 0,5 (per anno)
- Abilitazioni professionali per insegnamento o per iscrizione ad Albi .....p. 1
- Altre abilitazioni.....p. 0,25

Nei titoli professionali saranno valutati, ove previsto, coerentemente con le attività istituzionali:

- pubblicazioni.....p. 0,20 e fino a p. 1;
  - articoli/abstract.....p. 0,10 e fino a p. 0,50;
  - attività di docenza.....p. 0,20 e fino a p. 1;
  - relazioni a convegni.....p. 0,10 e fino a p. 0,50.
- Le pubblicazioni dovranno essere depositate secondo la normativa vigente.

**ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE**

Le parti prendono atto che le risorse destinate dal presente Accordo al finanziamento della PEO non sono effettivamente utilizzabili, ai sensi dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che recita "per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree

*(Handwritten signatures and initials)*

5



*eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.*

Le parti prendono atto, altresì, che le risorse in questione sono rese indisponibili fino al 31/12/2014, senza possibilità di recupero, e non possono essere utilizzate per altre finalità del trattamento economico accessorio alla luce di quanto precisato dal MEF con circolare n. 12/2011 e di quanto statuito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 122 del 04/09/2013, che ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dal citato art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010.

La progressione economica all'interno della categoria si realizza nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal CCNL [art. 87, comma 1, lett. d) ed e) – art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 2006/2009].

Le risorse destinate al finanziamento della progressione orizzontale per l'anno 2011, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 87, comma 1, lett. d) ed e) ed 88, comma 2, lett. a) CCNL 2006/2009, sono pari a € 138.055,54, da utilizzare per la copertura della spesa prevista fino alla data del 31/12/2011.

Nell'ambito della predetta quota finanziaria le risorse vengono destinate in proporzione al numero di aspiranti per ciascuna categoria di riferimento (B, C, D, EP) ed area di appartenenza (per il solo personale appartenente alle categorie B, C e D), calcolate sul totale degli aventi diritto.

Le somme che eventualmente dovessero residuare all'interno di ciascuna area professionale dopo aver effettuato gli inquadramenti saranno assegnate all'area che presenta il maggior resto all'interno di ciascuna categoria per l'eventuale scorrimento della relativa graduatoria. Gli eventuali ulteriori resti di ogni categoria, sono assegnati alla categoria che presenta il maggior resto per l'eventuale scorrimento della graduatoria corrispondente all'area che rappresenta il maggior resto.

All'esito del procedimento selettivo, le eventuali economie, che residuano dopo le due fasi di riassegnazione dei resti prima descritte, verranno destinate al “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” dell'esercizio finanziario successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del CCNL 16/10/2008.

La somma destinata al finanziamento della PEO di ogni anno sarà portata in detrazione dal “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” secondo le disposizioni di legge.

#### ART. 7 - GRADUATORIE

La Commissione di cui all'art. 4 valuterà l'arricchimento professionale ed i titoli professionali e culturali e formulerà una graduatoria tra tutti i partecipanti alla selezione. Sarà predisposta una graduatoria per ciascuna categoria (B, C, D, EP) ed area di appartenenza (per il solo personale appartenente alle categorie B, C e D), in base al punteggio conseguito da ogni candidato.

In caso di parità in graduatoria, per il passaggio alla posizione economica superiore, costituirà titolo preferenziale, in ordine di enunciazione: anzianità nella posizione economica, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica del dipendente.

Gli atti della valutazione, approvati dal Direttore Generale, saranno oggetto di pubblicazione. Avverso gli stessi è consentito proporre ricorso, entro i successivi 30 giorni lavorativi, all'organo designato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 81 del CCNL del 16/10/2008 (ex art. 58 del CCNL 09/08/2000).